



COMUNE DI BUDRIO

Provincia di Bologna

REGOLAMENTO

CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE COSAP

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 134 del 21/12/1998
In vigore dal 01/01/1999

Modificato con deliberazione consiliare n° 104 del 21/12/1999

Modificato con deliberazione consiliare n° 120 del 29/09/2000

Modificato con deliberazione consiliare n. 137 del 28/12/2005

Modificato con deliberazione consiliare n. 111 in data 28/12/2010

Ulteriormente modificato con deliberazione consiliare n. 52 del 29/09/2014

Ulteriormente modificato con deliberazione consiliare n. 25 del 29/04/2015
(le modifiche sono evidenziate con parole/periodi barrati e con carattere grassetto)

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Definizioni.

1. Ai fini del presente Regolamento, s'intendono:
 - a) per "canone", il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - b) per "concessione", l'atto amministrativo, scritto, mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine, anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee;
 - c) per "occupazione" o "occupare", la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività;
 - d) per "Regolamento", il presente regolamento, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra ed il corrispondente canone di concessione;
 - e) per "suolo pubblico" o "spazio pubblico", le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio e i tratti di strade non comunali ma compresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada.

ART. 2 - Ambito e scopo del Regolamento.

1. Il Regolamento, adottato a norma e per gli effetti rispettivamente degli artt. 52 e 63 del D.Lgs. 15/12/97, n. 446, disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche come definiti nell'art. 1, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell'atto di concessione, nonché i criteri di determinazione e di applicazione del canone, dovuto per le occupazioni medesime ed istituito con il Regolamento in oggetto.
2. Il Regolamento, pertanto disciplina anche la misura del canone, le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione d'importanza delle strade, aree e spazi pubblici.
3. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi e delle aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo occupante ritrae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.

Titolo II: OCCUPAZIONI E CONCESSIONI.

ART. 3 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche.

1. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.
2. Sono comprese nelle aree comunali, ai fini dell'applicazione del canone, i tratti di strade statali, regionali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuati a norma dell'art. 1, comma 7, del D.Lgs. 30/04/92, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Le occupazioni possono riguardare le strade e le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, nonché le aree destinate a mercati, anche attrezzati, e possono essere permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, fatta eccezione per i cantieri edili e stradali, per i quali l'occupazione è da intendersi temporanea indipendentemente dalla durata.
4. Le occupazioni temporanee, di cui alla lettera b) del comma 6, possono essere giornaliere o di durata superiore, ma comunque inferiore all'anno.
5. Ai fini dell'applicazione del canone:
 - a) sono considerate permanenti anche le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse con atto di durata almeno annuale per l'uso della medesima area e per tutti i giorni feriali della settimana;
 - b) sono considerate temporanee:
 - b/1 - le occupazioni delle aree di cui alla precedente lettera a), realizzate dallo stesso soggetto soltanto in uno o in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore;
 - b/2 - le occupazioni abusive e quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.
 - b/3 - l'occupazione di aree e spazi pubblici comunque denominati, destinati a parcheggi a pagamento, così come disciplinati dai relativi atti, regolamenti e/o delibere dell'Ente, è sottoposta a canone ai sensi dell'art. 1 lett. "a" del presente regolamento.
6. Sono ricorrenti le occupazioni, le cui relative concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono.
7. Ai soli fini dell'applicazione del canone sono considerate occupazioni temporanee, però a tariffa ordinaria temporanea maggiorata del 20%, le occupazioni abusive e quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.

ART. 4 - Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale in qualunque modo e per qualsiasi scopo, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve farne apposita domanda al comune ed ottenerne regolare concessione o autorizzazione.
2. La domanda redatta in carta legale, va consegnata all'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
3. In caso di trasmissione tramite il servizio postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo dall'Ufficio Protocollo Generale.
4. La domanda deve contenere:
 - a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale o partita I.V.A. del richiedente;
 - b) l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura;
 - c) l'oggetto dell'occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eseguire, le modalità d'uso;
 - d) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
 - e) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione stabilito volta per volta dall'ufficio competente al rilascio della concessione/autorizzazione, da versarsi presso il Tesoriere Comunale. La cauzione è obbligatoria per le occupazioni che comportano o sono susseguenti all'esecuzione di lavori edili o stradali.
5. La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica. Comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti e a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.
6. In particolare per gli attraversamenti del suolo con condutture elettriche ed altri impianti, ferme restando le norme previste dalle leggi vigenti, il Comune può richiedere a corredo della domanda tutti gli elementi relativi alle linee, alle strutture ed alla stabilità dei supporti ed imporre l'adozione di speciali dispositivi ritenuti necessari per meglio salvaguardare la sicurezza del transito.
7. Nel caso che gli interventi da realizzare siano soggetti a concessione o ad autorizzazione edilizia è necessario riportare gli estremi di tale atto.
8. Le concessioni e le autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale su aree pubbliche sono rilasciate in ottemperanza a quanto previsto dalle specifiche leggi vigenti.

ART. 5 - Procedimento per il rilascio delle concessioni.

1. Per l'istruttoria e per la definizione, le domande sono assegnate al competente ufficio comunale in base ai servizi afferenti a ciascun settore:

UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA

- occupazioni inerenti il commercio fisso e su aree pubbliche, per fiere, sagre e feste campestri, occupazioni di suolo pubblico temporanee in genere;

UFFICIO TECNICO

- occupazioni con passi carrai, allacciamenti in genere, interventi permanenti su suolo pubblico o occupazioni temporanee con la realizzazione di opere stabilmente fissate al suolo, attività di cantiere e tombamento fossi.

2. All'atto della presentazione della domanda o successivamente mediante comunicazione personale indirizzata ai soggetti indicati all'art. 7 della Legge 241/90 viene reso noto l'avvio del procedimento, l'unità organizzativa e il nome del responsabile del procedimento.
3. Sulla domanda si provvede nei termini stabiliti dalla Legge 241/90; in caso di diniego sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi, i motivi del diniego stesso.
4. Le domande presentate per la medesima area da più richiedenti sono esaminate ed eventualmente accordate secondo l'ordine cronologico di presentazione.
5. La concessione non può essere rilasciata a coloro che siano decaduti da altra concessione precedentemente data in via temporanea o permanente nei casi di cui all'art. 11 con esclusione del punto b qualora siano state completamente assolte le pendenze in essere.

ART. 6 - Contenuto e rilascio della concessione o dell'autorizzazione.

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato dal responsabile del settore competente con la facoltà di cui all'art. 10 del vigente Regolamento dei procedimenti amministrativi, ed è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento del canone, e ne trasmette tempestivamente copia, nel caso di occupazione permanenti, all'ufficio tributi per la gestione della riscossione del canone e nel caso di occupazioni che interessano la circolazione stradale, all'ufficio di Polizia Municipale per il controllo della segnaletica e le ordinanze di Regolamentazione al traffico.
2. In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, gli estremi del versamento, nonché le condizioni alle quali il comune subordina la concessione.
3. Ogni atto di concessione od autorizzazione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni od autorizzazioni.
4. In tutti i casi esse vengono accordate:
 - a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
 - c) con la facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni;
 - d) a termine, per la durata massima di anni 29.
 - e) previo pagamento del relativo canone quando dovuto e con le modalità e nei termini previsti dal presente Regolamento.
5. L'eventuale apposizione di segnaletica stradale è a carico del richiedente se l'occupazione è temporanea.
6. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.
7. Al termine della concessione, qualora la stessa non venga rinnovata, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che fisserà l'amministrazione comunale.

8. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade e pertinenze ai sensi del nuovo codice della strada (D.L. 30.04.92 n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal codice stesso e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16.12.92 N. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
9. La concessione/autorizzazione è predisposta sulla base di schemi tipo o disciplinari predisposti dai competenti uffici comunali o tramite concessioni-contratto, qualora per importanza e per la durata dell'occupazione ciò sia ritenuto necessario.
10. Tutte le spese occorrenti per la concessione/autorizzazione (ivi comprese quelle per l'istruttoria e per il sopralluogo, il costo di tessere o di appositi contrassegni eventualmente necessari) saranno a carico del richiedente e verranno stabilite con separato atto deliberativo.
11. La concessione/autorizzazione si intende rilasciata all'atto del ritiro presso gli uffici comunali come sopra individuati da parte del richiedente previa sottoscrizione dell'atto e versamento delle somme eventualmente dovute.

ART. 7 - Obblighi del concessionario.

1. Le concessioni e le autorizzazioni per occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli addetti alla vigilanza, l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico corredato dalle relative ricevute di versamento del canone.
3. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario è tenuto al suo ripristino a proprie spese.
4. Chi intende succedere, per qualunque titolo, al concessionario deve farne preventiva richiesta al comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione. Di contro, l'originario concessionario non è liberato dall'obbligo del pagamento del canone per le annualità successive se non previo inoltro al Comune, entro il 31 dicembre dell'anno nel quale è avvenuto il subentro, della comunicazione, redatta su apposito modello, dalla quale risultino tutti gli elementi atti ad individuare l'oggetto dell'occupazione, il soggetto subentrante nonché gli estremi dell'atto che ha determinato il subentro. L'omessa presentazione della comunicazione da parte dell'originario concessionario non comporta a carico dello stesso l'obbligo del pagamento del canone relativo alle annualità successive soltanto nell'ipotesi che il subentrante abbia presentato al Comune richiesta di subentro.

ART. 8 - Rinnovo della concessione e proroga dell'autorizzazione.

1. I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza, come segue:
 - a) per il rinnovo della concessione deve essere inoltrata apposita richiesta nel termine perentorio di tre mesi precedenti la scadenza della concessione in atto;
 - b) per la proroga dell'autorizzazione relativa alle occupazioni temporanee, oltre ai termini stabiliti, il titolare ha l'obbligo di presentare almeno 3 giorni prima della scadenza, domanda di proroga indicando la durata per la quale la stessa viene richiesta.

2. Il mancato pagamento del canone di occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.

ART. 9 - Disdetta della concessione.

1. La disdetta anticipata della concessione deve essere comunicata nel termine di un mese antecedente la scadenza.
2. La disdetta volontaria e le altre cause di revoca od estinzione anticipata del titolo di concessione permanente o temporanea non dà luogo alla restituzione del canone versato.

ART. 10 - Modifica, sospensione e revoca della concessione e/o autorizzazione.

1. Il Comune può modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momento, con atto motivato, il provvedimento di concessione/autorizzazione rilasciato, imponendo nuove condizioni, oppure lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di tutela della circolazione e della sicurezza stradale, dell'igiene, dell'estetica, del decoro, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo né rimborso.
2. Il Comune può altresì sospendere temporaneamente le concessioni/autorizzazioni senza alcun indennizzo né rimborso, nei seguenti casi:
 - a) in occasioni di manifestazioni pubbliche di necessità dell'Amministrazione comunale o per altri motivi di ordine pubblico o di comizi pubblici;
 - b) per altre cause di forza maggiore.
3. La revoca, la modifica o la sospensione della concessione/autorizzazione sono notificate all'utente con apposito atto del funzionario competente, nel quale è indicato il termine per l'osservanza.
4. In caso di revoca della concessione/autorizzazione o di scadenza della medesima, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese a rimettere ogni cosa in pristino entro il termine stabilito dal Comune; in mancanza vi provvede il Comune a spese del concessionario.
5. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

ART. 11 - Decadenza ed estinzione della concessione e/o autorizzazione.

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora si verifichi anche una sola delle seguenti cause:
 - a) inadempimento e violazione delle condizioni imposte nell'atto di concessione;
 - b) accertato mancato pagamento del canone e di ogni altro onere o spesa dovuta;
 - c) inosservanza delle leggi e dei regolamenti comunali;
 - d) danni alle proprietà comunali;
 - e) mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, e nei 5 giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
 - f) violazione delle norme di cui all'art. 7 relative al divieto di subconcessione e alle modalità di subingresso nell'uso del bene, oggetto dell'occupazione;
 - g) uso diverso dell'occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;

2. La concessione/autorizzazione di cui al presente regolamento si estingue:
 - a) per scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata;
 - b) per rinuncia del concessionario;
 - c) per morte o sopravvenuta incapacità legale del titolare o per estinzione della persona giuridica;
 - d) per dichiarazione di fallimento del concessionario o suoi aventi causa;

ART. 12 - Diritto di controllo.

1. Il Comune può disporre in qualunque momento controlli, accessi o verifiche sul luogo dell'occupazione da parte della Polizia Municipale o di appositi incaricati muniti di documento di riconoscimento, i quali hanno diritto, ove lo ritengano opportuno, di prendere visione del disciplinare di concessione o del contratto che deve sempre essere tenuto sul posto, nonché delle relative ricevute di versamento del canone.

ART. 13 - Uso di beni comunali.

1. L'uso di beni comunali comporta, per il concessionario, la loro continua ed adeguata manutenzione e l'obbligo della loro restituzione nel termine fissato, nelle stesse condizioni in cui si trovano al momento della concessione.
2. All'atto della domanda il richiedente, oltre ad impegnarsi e a sostenere tutte le spese di sopralluogo ed istruttoria, verserà alla tesoreria comunale o con le altre modalità consentite dalla legge, una somma a titolo di deposito cauzionale per eventuali danni arrecati all'ente in conseguenza dell'occupazione, secondo criteri da determinarsi con apposito atto deliberativo. E' fatta salva la richiesta di eventuali maggiori danni.

ART. 14 - Occupazione ed esecuzione di lavori.

1. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.
2. Oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione, l'interessato deve :
 - a) evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dall'autorità comunale;
 - b) evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte al comune o da altre autorità;
 - c) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti, pubblici e privati, e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità.

ART. 15 - Manutenzione delle opere.

1. La manutenzione delle opere, eseguite negli spazi ed aree pubbliche e loro pertinenze, formanti oggetto della concessione, è sempre comunque a carico del concessionario.
2. Qualora i lavori di manutenzione richiedano interventi straordinari, tali da modificare le caratteristiche e l'estetica dell'opera, il concessionario prima di dare corso ai lavori deve essere autorizzato dal Comune.

ART. 16 - Occupazioni con tende e tendoni e insegne.

1. Per collocare tende, tendoni e simili nonché insegne sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe e dei pubblici esercizi è richiesta l'autorizzazione comunale.
2. Tali occupazioni, per collocazione, forma, dimensioni, sporgenza ecc... sono sottoposte all'osservanza delle disposizioni del vigente regolamento edilizio comunale.

ART. 17 - Passi carrabili.

1. I passi carrai costruiti in via permanente o provvisoria devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 22 del nuovo codice della strada più volte richiamato.
2. L'esame e l'istruttoria delle domande per la costruzione e variazione di passi carrabili, ed il rilascio della relativa concessione di occupazione suolo pubblico sono di competenza dell'ufficio Tecnico sentito l'ufficio Polizia Municipale.
3. Qualora la costruzione/variazione comporti opere di rilevanza edilizia dovrà essere presentata anche richiesta di autorizzazione ~~urbanistica~~ **edilizia**.
4. L'ufficio Tecnico dovrà provvedere ad inviare all'ufficio Tributi copia delle concessioni rilasciate, per le verifiche di propria competenza.
5. Con riferimento alla determinazione del canone di occupazione di suolo pubblico, per passo carrabile o carraio si intende convenzionalmente un accesso carrabile alla pubblica via della larghezza di n. 4 m. lineari; le dimensioni eccedenti saranno computate a metro lineare, con arrotondamento per eccesso e relativo canone sarà commisurato di conseguenza.
E' competenza della Giunta comunale fissare la determinazione del canone a passo carraio, come sopra definito, nonché a metro lineare, per i passi carrai con misure eccedenti i m. 4 lineari. La Giunta comunale può altresì fissare eventuali agevolazioni e/o riduzioni, sulla base delle diverse ~~esistenti~~ **fattispecie**. **Laddove l'agevolazione e/o riduzione sia subordinata alla presentazione di una apposita richiesta, il beneficio ha decorrenza dall'annualità in corso solo se la richiesta perviene all'ente entro il 31 gennaio dello stesso anno.**
6. **In presenza di due o più accessi carrabili a servizio dello stesso fondo rustico, gestiti direttamente da imprenditore agricolo a titolo professionale e/o coltivatore diretto e sul cui fondo l'imprenditore/coltivatore ha la propria abitazione, è dovuto il canone per un solo accesso la cui dimensione è fissata in misura pari alla media aritmetica di tutti gli accessi del fondo.**

ART. 18 - Occupazioni d'urgenza.

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione, che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale, via fax o tramite celere servizio postale. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza; in caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente regolamento.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione, si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 e seguenti del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.
4. Le occupazioni d'urgenza da parte di privati effettuate a seguito di ordinanza contingibile e urgente sono comunque soggette al pagamento del canone secondo le tariffe vigenti.

ART. 19 - Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo.

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, tubazioni ecc... nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali, è necessario ottenere la concessione comunale.
2. L'Ufficio competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori ecc...

ART. 20 - Occupazioni per lavori edili, installazioni, ingombri e depositi.

1. Senza preventiva autorizzazione o concessione del comune è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade, piazze e simili e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di viabilità.
2. Competente alla predisposizione dell'atto di autorizzazione e concessione è l'ufficio polizia amministrativa sentito l'ufficio tecnico per quanto di competenza.
3. Chiunque esegue lavori o deposita materiali ovvero apre cantieri sulle aree pubbliche deve rispettare le norme relative ai comportamenti ed alle modalità stabilite dal vigente codice stradale ed al regolamento di esecuzione dello stesso.
4. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree ecc. sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore a 6 ore.
5. Le occupazioni per l'esecuzione di lavori, opere o impianti che comportino la manomissione delle aree occupate o da cui possano derivare danni alle proprietà comunali o a terzi, comportano sempre l'obbligo del perfetto ripristino delle opere medesime a carico dell'occupante o del rimborso spese sostenute in caso di esecuzione d'ufficio.

6. Sugli steccati, impalcature, bilance, ponteggi, e simili per qualsiasi scopo costruiti, il comune ha diritto di effettuare le affissioni e la pubblicità nel modo che riterrà più opportuno senza che possano essere pretese, nei suoi confronti, indennità o compensi di sorta.

ART. 21 - Mestieri girovaghi ed artistici - attrezzature e alloggi mobili.

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, funambolo, giostrai, circhi ecc..) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sulle quali è consentito lo svolgimento di tale attività senza aver ottenuto il permesso di occupazione, sia per l'attività che per gli alloggi mobili, mezzi tecnici e ausiliari, previo pagamento del relativo canone e deposito cauzionale, con le modalità previste negli articoli precedenti.

ART. 22 - Occupazioni abusive.

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione o l'autorizzazione comunale.
2. Sono, altresì, considerate abusive:
 - a) le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione;
 - b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima.
3. In caso di occupazione abusiva, il funzionario competente, di cui all'art. 5, previa constatazione e contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, può disporre la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa a ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi; trascorso il quale, vi provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese.
4. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione.
5. Alle occupazioni abusive è applicata la sanzione di cui all'art. 39, in base all'ammontare del canone per le analoghe occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente da quanto disposto al comma 3. Comunque, il pagamento delle sanzioni non sana la irregolarità della occupazione.
6. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, l'abuso nella occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale o da personale incaricato. Qualora dal verbale non risulti la decorrenza dell'occupazione abusiva, questa si presume effettuata in ogni caso dal 1° gennaio dall'anno in cui è stata accertata.

Titolo III - CANONE DI CONCESSIONE.

ART. 23 - Oggetto del canone di occupazione.

1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque sui beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del comune.
2. Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione di balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. Il canone si applica anche nel caso di occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata, ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili. Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del comune.
4. Il pagamento del canone non esclude il pagamento di altri canoni di occupazione o ricognitori nei casi in cui i medesimi siano applicabili da parte del comune. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
5. Sono soggette all'imposizione del canone da parte del Comune anche le occupazioni realizzate su tratti di strade statali e provinciali che attraversano centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti individuati a norma dell'art. 1 comma 7 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 24 - Natura del canone.

1. Il canone di concessione di cui al presente TITOLO III ha natura giuridica di entrata patrimoniale del Comune.

ART. 25 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.

1. La tariffa del canone è determinata dal Consiglio Comunale sulla base dei seguenti elementi:
 - a) classificazione delle strade in ordine d'importanza;
 - b) entità della occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
 - c) durata della occupazione espressa in giorni;
 - d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, con riferimento anche al mercato dei fitti, nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.
2. Le tariffe ordinarie relative ad ogni singola tipologia d'occupazione sono indicate negli allegati B e C del presente Regolamento.
3. Le tariffe di cui al comma 2 saranno aggiornate annualmente, con atto della Giunta Comunale, in base al tasso d'inflazione programmato dalla legge di bilancio dello Stato.

ART. 26 - Graduazione e determinazione del canone.

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in numero 3 categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione di cui al comma 1 è elencata nell'allegato A al presente Regolamento, di cui costituisce parte integrante.
3. La classificazione predetta potrà essere aggiornata all'occorrenza, con deliberazione da adottarsi dal Consiglio Comunale, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della stessa delibera.
4. Il canone si determina in base alla superficie dell'occupazione totalmente sottratta all'uso pubblico espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo all'applicazione del canone alle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
5. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.
6. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 20%.
7. Il canone è determinato in base alle misure stabilite nell'apposita tariffa.

ART. 27 - Soggetto passivo.

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione.
2. Ai soli fini del pagamento del canone le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, sono equiparate a quelle assentite da atto di concessione. L'occupante di fatto è soggetto passivo del canone. Nel caso di più occupanti di fatto, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

ART. 28 - Occupazioni permanenti - Disciplina e tariffe.

1. Il canone è calcolato ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio della concessione, fatta eccezione per le occupazioni con inizio nel secondo semestre dell'anno per le quali il canone è dovuto in misura pari al 50%. Esso è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base della tariffa approvata dal Comune.
2. I passi carrabili devono essere individuati con l'apposito segnale, previa autorizzazione dell'ente proprietario, secondo quanto previsto dalla legge; il rilascio è subordinato al pagamento del rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione Comunale per la fornitura dello stesso.
3. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato nelle aree a ciò destinate dal Comune, il canone va commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati.
4. Ove le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico ricadano in corrispondenza di occupazioni del suolo da parte del medesimo soggetto, il canone va applicato, oltre che per l'occupazione del suolo, soltanto per la parte di dette occupazioni la cui superficie eccede l'occupazione del suolo.
5. Per le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa, il canone si applica con la tariffa della categoria superiore.

6. La misurazione dell'area occupata è accertata dal servizio Polizia Municipale o da personale incaricato.

ART. 29 - Distributori di carburante e di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica. Determinazione del canone.

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuto un canone annuale in base alle tariffe approvate dal comune.
2. Il canone è graduato in relazione alla località dove sono situati gli impianti, in base alla classificazione allegata.
3. Il canone va applicato ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei anche se di differente capacità, raccordati tra loro, il canone nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorato di un quinto per mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.
5. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.
6. Il canone di cui al presente articolo è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti al canone di occupazione ordinaria, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.
7. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica (quali, ad esempio, i distributori di bevande, dolci, parafarmaci e simili, anche se aggettanti dai prospetti degli edifici) e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuto un canone annuale in base alle tariffe approvate dal Comune. Il canone è graduato in relazione alle località dove sono situati gli impianti.

ART. 30 - Tariffe.

1. Le tariffe del canone per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione ai sensi di legge e in rapporto alle categorie previste dall'art. 26.
2. Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla superficie occupata ed è graduato, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 26, in rapporto alla durata delle occupazioni espressa in giorni con tariffa ridotta del 50% per le occupazioni di durata non inferiore a 15 gg.
3. In ogni caso la misura di tariffa, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, non può essere inferiore a € 0,078 per metro quadrato per giorno.

4. Per le occupazioni temporanee, di durata non inferiore a un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, il comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%; tale riduzione è cumulabile con quelle di cui al comma 1 in quanto applicabili. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione, il pagamento del canone può essere effettuato mediante versamento diretto.

ART. 31 - Esenzioni e non applicazione del canone.

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici che non hanno per oggetto esclusivo principale l'esercizio di attività commerciali (art. 87 comma 1 lettera c del TUIR approvato con DPR 22.12.86 n. 917), per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica e le occupazioni effettuate anche nell'ambito di manifestazioni promosse dall'Amministrazione Comunale da Associazioni, Enti morali, Comitati, Fondazioni che non hanno per oggetto sociale l'esercizio di attività commerciali, esclusi i partiti politici per cui vale quanto previsto alla lettera n);
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, le aste delle bandiere, le insegne e gli striscioni;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea di concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni con tende o simili, fisse e retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) i seguenti accessi carrabili :
 - gli accessi carrabili destinati a portatori di handicap, per la propria parte;
 - gli accessi carrabili relativi a fondi ~~agricoli~~ **rustici** gestiti direttamente dall'imprenditore agricolo a titolo professionale e/o coltivatore diretto, senza ~~abitazione~~ **abitazioni o altri immobili con possibilità di destinazione residenziale sulla base dei vigenti strumenti urbanistici**;
 - gli accessi carrabili relativi a strade vicinali;
 - gli accessi carrabili posti a filo con il manto stradale e in ogni caso mancanti di un'opera realizzata modificando il piano stradale al fine di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata, qualora non sia stato autorizzato ed apposto apposito cartello segnaletico.
- h) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
- i) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività natalizie o ricorrenze civili e religiose;
- j) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 6 ore;

- k) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- l) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
- m) le occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, le occupazioni permanenti e temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune non soggette a servitù di pubblico passaggio o al demanio dello Stato;
- n) le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche per manifestazioni comunque individuate connesse ad attività ed iniziative a carattere politico, sociale ed umanitario purché l'area occupata non ecceda i 30 metri quadrati. ~~Per le occupazioni temporanee di partiti politici e loro aggregazioni eccedenti i 30 mq., l'esenzione opera per complessivi 15 giorni e comunque per una sola volta all'anno solare;~~
- o) le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- p) le occupazioni realizzate con tubazioni sotterranee per uso privato (scopo irriguo e simili) come pure le occupazioni con pozzetti di ispezione, griglie di areazione e simili ad uso privato;
- q) le occupazioni comunque effettuate da parte del Comune per la realizzazione di opere di propria competenza. Sono escluse le esenzioni per le attività patrocinate dal Comune cui permane l'obbligo del pagamento del canone da parte dei soggetti che realizzano le occupazioni;
- [r) i passi carrabili;] (soppresso)
- s) la Giunta Comunale per occupazioni, effettuate nell'ambito di manifestazioni promosse o patrocinate dal Comune di Budrio di particolare interesse pubblico, può accordare riduzioni del canone sino alla sua totale esenzione. E' facoltà altresì dell'Amministrazione comunale accordare esenzioni temporanee per interventi privati di comprovato interesse sociale;
- t) le piazzole e le aree situate su suolo pubblico destinate all'occupazione con cassonetti, campane, ecc. per lo smaltimento dei rifiuti.

Titolo IV- ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI, CONTENZIOSO.

ART. 32 – Determinazione del canone

1. La determinazione dell'entrata costituita dal canone di occupazione, avviene contestualmente al procedimento relativo alla concessione dell'occupazione.
2. Il funzionario responsabile dell'entrata competente cura anche l'accertamento dell'entrata e, a tal fine, verifica la ragione del credito e la sussistenza dell'idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma dovuta e, all'occorrenza, fissa la relativa scadenza.
3. In caso di occupazione abusiva, il funzionario competente di cui all'art. 5 compie le attività di cui al comma 2 al fine dell'applicazione delle sanzioni conseguenti all'abuso e della liberazione dell'area.

ART. 33 - Versamento per occupazioni permanenti.

1. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti annuali è effettuato ad anno solare.
2. Per le occupazioni permanenti, il versamento del canone relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese di febbraio di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
3. Il pagamento nel caso di nuova concessione o di rilascio di concessione in variazione nella consistenza dell'occupazione medesima tale da determinare un maggior canone, deve essere eseguita prima del ritiro dell'atto concessorio, il cui rilascio è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
4. Le variazioni nell'occupazione in corso d'anno comportanti il rilascio di una nuova concessione danno luogo al pagamento del canone relativo, con compensazione con il canone già corrisposto per il medesimo anno, in conseguenza della precedente concessione.

ART. 34 - Versamento per occupazioni temporanee.

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in un'unica soluzione anticipata per tutto il periodo di durata dell'occupazione, con le modalità previste dall'art. 35 o anche con versamento diretto con contestuale rilascio di quietanza.
2. Per le occupazioni ricorrenti, di cui all'art. 3, comma 7, il versamento va effettuato in un'unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente in ciascun anno solare. Tuttavia, per tali occupazioni e per quelle di durata non inferiore a un mese, su richiesta dell'interessato, il pagamento può essere effettuato mediante convenzione con tariffa ridotta del 50%.

ART. 35 - Norme comuni per il versamento.

1. Il versamento del canone è ammesso in tutte le forme in uso per la corresponsione di somme dovute a vario titolo agli Enti Pubblici, con arrotondamento a 1,00 Euro per difetto se la frazione non è superiore a 0,50 o per eccesso se è superiore.
2. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità di versamento in non più di tre rate con scadenza quadrimestrale, qualora l'ammontare del canone complessivo sia superiore a € 516,46. Le disposizioni, di cui al presente comma, si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione previste all'art. 30, comma 5.
3. per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applica l'art. 20 del regolamento delle entrate comunali, così come modificato con deliberazione consiliare n. 136 del 28/12/2005
4. Per occupazioni effettuate da commercianti su aree pubbliche, commercianti in sede fissa, pubblici esercizi, produttori agricoli ed altre attività commerciali a cui l'occupazione sia strettamente annessa, in caso di variazioni nella titolarità della concessione a seguito di cessione di azienda, a qualsiasi titolo, il subentrante, previa apposita richiesta di volturazione dell'atto di concessione, subentra nei residui obblighi di pagamento del canone.
5. Il mancato versamento del canone alle scadenze stabilite comporta la sospensione dell'atto di concessione o di autorizzazione sino a quando il pagamento non risulti eseguito. La sospensione è disposta dall'ufficio competente al rilascio di tali atti autorizzatori, ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento.

ART. 36 - Omesso o insufficiente pagamento.

1. In caso di omesso od insufficiente pagamento entro i termini previsti, l'Ufficio, a mezzo apposito sollecito notificato con raccomandata A/R, diffida l'interessato ad adempiere assegnandoli un termine di quindici giorni, decorso inutilmente tale termine, si provvede alla pronuncia di decadenza della concessione ed all'attivazione delle procedure di riscossione coattiva della relativa posizione. Sulle somme comunque versate in ritardo sono dovuti gli interessi moratori calcolati al tasso legale.

ART. 37 - Riscossione coattiva.

1. La riscossione delle somme dovute a titolo di canone e delle relative sanzioni non pagate alle scadenze stabilite, è effettuata coattivamente mediante consegna del relativo ruolo al concessionario del servizio della riscossione, che vi provvede secondo le disposizioni recate dagli artt. 67, 68 e 69 del D.P.R. 28/01/88, n. 43 e ss. mm, oppure mediante riscossione diretta a mezzo degli uffici preposti dell'Unione Terre di Pianura, di cui questo ente è parte, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento dell'Unione.

ART. 38 - Rimborsi.

1. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone di concessione provvede il funzionario responsabile dell'entrata competente. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 90 giorni dalla data di presentazione

della richiesta di rimborso, che l'interessato è tenuto a presentare entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Sulle somme rimborsate ai soggetti obbligati al pagamento del canone spettano gli interessi di mora calcolati al tasso legale dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 39 - Sanzioni.

1. Con esclusione delle occupazioni abusive le cui sanzioni sono disciplinate al comma successivo, le violazioni degli obblighi di versamento del canone sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 3,75% del canone dovuto qualora il tardivo versamento venga effettuato entro 30 giorni dalla scadenza e con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% del canone dovuto negli altri casi, ferme restando le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5 del D.Lgs. 30/04/92 285, in esito al verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
2. Per le occupazioni abusive si applica quanto previsto dalla lettera g) del comma 2 dell'art. 63 del D.Lgs. 446/97 come modificato dalla Legge 448/98 cioè un'indennità pari al canone maggiorato del 50%, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
3. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono applicate anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni.

ART. 40 - Contenzioso.

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni di suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 1034 del 1971.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione, se e quanto dovuto, restano all'Autorità giudiziaria ordinaria.

ART. 41 - Abolizione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

1. Dal 1° gennaio 1999 è abolita la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.
2. I presupposti di imposizione relativi alla tassa abolita, relativi a periodi antecedenti all'introduzione del presente canone sono regolati dai termini di decadenza indicati dall'art. 51 del decreto legislativo indicato al comma 1.

Titolo V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 42 - Disposizioni finali.

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999. Dalla stessa data, ricorrendone i presupposti, si applica il canone di concessione comunale, disciplinato dal Regolamento medesimo.
2. Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quella del Regolamento.

ART. 43 - Disposizioni transitorie.

1. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate entro il 31/12/98, con validità temporale anche successiva, se non contrastanti con le norme del presente Regolamento, sono rinnovate a richiesta del titolare con il semplice pagamento del canone risultante dalla applicazione della nuova tariffa.
2. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai medesimi il canone è determinato forfettariamente sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 63, comma 2, lettera f del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 prendendo a base il numero degli utenti al primo gennaio di ogni anno.
3. Relativamente ai passi carrabili individuati nel corso dell'anno 2014 e 2015, qualora l'obbligato, anche a seguito di apposito invito bonario, ottemperi spontaneamente al pagamento dei canoni non corrisposti oltre che per la annualità in corso anche per quelli relativi al 2014, 2013, 2012 e 2011, comprensivi degli interessi al tasso legale, e proceda **ove necessario** alla regolarizzazione degli accessi ai sensi del vigente regolamento entro il termine del 31/12/2015, non si dà corso all'applicazione delle sanzioni e/o indennità prevista dallo stesso Regolamento.
4. **Limitatamente all'anno 2015, le eventuali richieste di cui all'art. 17 comma 5 devono essere presentate entro il 30 giugno e l'agevolazione relativa al 2015 viene scontata sul canone dovuto per le annualità successive o in alternativa viene rimborsata previa richiesta.**
5. **Il presente regolamento così modificato ed approvato si applica a decorrere dal 01/01/2015, con esclusione delle modifiche di cui agli artt. 17 comma 6 e art. 31, comma 1, lettera g) le quali si intendono aventi efficacia di interpretazione autentica.**

INDICE

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI	2
ART. 1 - Definizioni.	2
ART. 2 - Ambito e scopo del Regolamento.	2
Titolo II: OCCUPAZIONI E CONCESSIONI.	3
ART. 3 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche.	3
ART. 4 - Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche.	4
ART. 5 - Procedimento per il rilascio delle concessioni.	4
ART. 6 - Contenuto e rilascio della concessione o dell'autorizzazione.	5
ART. 7 - Obblighi del concessionario.	6
ART. 8 - Rinnovo della concessione e proroga dell'autorizzazione.	6
ART. 9 - Disdetta della concessione.	7
ART. 10 - Modifica, sospensione e revoca della concessione e/o autorizzazione.	7
ART. 11 - Decadenza ed estinzione della concessione e/o autorizzazione.	7
ART. 12 - Diritto di controllo.	8
ART. 13 - Uso di beni comunali.	8
ART. 14 - Occupazione ed esecuzione di lavori.	8
ART. 15 - Manutenzione delle opere.	9
ART. 16 - Occupazioni con tende e tendoni e insegne.	9
ART. 17 - Passi carrabili.	9
ART. 18 - Occupazioni d'urgenza.	10
ART. 19 - Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo.	10
ART. 20 - Occupazioni per lavori edili, installazioni, ingombri e depositi.	10
ART. 21 - Mestieri girovagli ed artistici - attrezzature e alloggi mobili.	11
ART. 22 - Occupazioni abusive.	11
Titolo III - CANONE DI CONCESSIONE.	12
ART. 23 - Oggetto del canone di occupazione.	12
ART. 24 - Natura del canone.	12
ART. 25 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.	12
ART. 26 - Graduazione e determinazione del canone.	13
ART. 27 - Soggetto passivo.	13
ART. 28 - Occupazioni permanenti - Disciplina e tariffe.	13

ART. 29 - Distributori di carburante e di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica. Determinazione del canone.	14
ART. 30 - Tariffe.	14
ART. 31 - Esenzioni e non applicazione del canone.	15
<i>Titolo IV- ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI, CONTENZIOSO.</i>	17
ART. 32 – Determinazione del canone	17
ART. 33 - Versamento per occupazioni permanenti.	17
ART. 34 - Versamento per occupazioni temporanee.	17
ART. 35 - Norme comuni per il versamento.	18
ART. 36 - Omesso o insufficiente pagamento.	18
ART. 37 - Riscossione coattiva.	18
ART. 38 - Rimborsi.	18
ART. 39 - Sanzioni.	19
ART. 40 - Contenzioso.	19
ART. 41 - Abolizione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.	19
<i>Titolo V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE</i>	20
ART. 42 - Disposizioni finali.	20
ART. 43 - Disposizioni transitorie.	20